

RIPRISTINO SISTRI
Operatività 9 febbraio 2012

Si segnala che è stato pubblicato nella G.U. 16 settembre 2011 n° 216 il provvedimento di conversione del Decreto Legge 138/2011, ora Legge 14 settembre 2011, n. 148 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari".

Il provvedimento in vigore dal 17 settembre, tra le tante disposizioni introdotte, con l'art 6 ha ripristinato il SISTRI (sistema di tracciabilità dei rifiuti)

Aderente a:



Il termine per l'entrata in operatività del SISTRI è stato prorogato al **9 febbraio 2012** per tutti i soggetti tenuti all'utilizzo del sistema. Unica eccezione riguarda i produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti, per i quali la Legge 106 del 12 luglio 2011 indica che l'entrata in vigore, non può essere anteriore al 1 giugno 2012 da fissare tramite un ulteriore decreto.

Il nuovo dettame legislativo prevede anche che avvenga una verifica tecnica delle componenti software e hardware, fino al 15 dicembre 2011, tramite test di funzionamento.

Ulteriori specifiche introdotte su SISTRI, prevedono:

- la pubblicazione di un decreto ministeriale, entro 90 gg dalla data di entrata in vigore della provvedimento di conversione, per individuare specifiche tipologie di rifiuti alle quali, possono essere applicate, ai fini del SISTRI, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi;
- la possibilità per i soggetti che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge, di delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria.

Via F. Lippi, 30
25134 BRESCIA

Tel. 030 23076
Fax 030 2304108

info@apindustria.bs.it
www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173
P. Iva 01548020179

IT-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



Di seguito riportiamo in forma integrale i commi 2, 3, 3 bis dell'art 6 della legge 148 14 settembre 2011.

Art6.

1 omissis

2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operativita' del Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), nonche' l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo piu' semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della piu' ampia partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f))-octies((, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella))Gazzetta Ufficiale((n. 124 del 30\maggio 2011, per gli altri soggetti di cu all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011 il termine di entrata in operativita' del SISTRI e' il 9 febbraio 2012. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantita' e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticita' ambientale, sono applicate, ai fini del SISTRI, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.

3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalita' gia' previste per le associazioni di categoria.